

**N. 03407/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 05913/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5913 del 2013, proposto dalla Soc. Cooperativa Sociale Shalom, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Savasta, con domicilio eletto presso l'avv. Michele Guzzo in Roma, via Nicotera, n. 29;

***contro***

Comune Di Barletta, Consorzio Matrix Società Cooperativa Onlus, non costituitisi in giudizio;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00316/2013, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di assistenza domiciliare per disabili

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito per la società ricorrente l'avvocato Savasta;

Ritenuto:

- che, stante la fissazione entro il mese di ottobre 2013 dell'udienza di trattazione nel merito della causa avanti al T.A.R., può disporsi l'accoglimento dell'appello cautelare, a salvaguardia dell'effettività della pretesa azionata, inerente all'affidamento del servizio di assistenza domiciliare, così prevenendo il consolidamento di situazioni soggettive per effetto della costituzione del rapporto contrattuale con la compagine sociale selezionata in esito all'esperimento di gara;

- che spese ed onorari relativi alla presente fase di giudizio cautelare possono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 5913/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 30/08/2013**

**IL SEGRETARIO**

**(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)**